

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo 3° trimestre 2018

Sentenza [Brazzi c. Italia](#) del 27 settembre 2018 (req. n. 57278/11)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); perquisizione eseguita dalle autorità fiscali italiane.

La causa riguarda una perquisizione eseguita dalle autorità fiscali italiane in una casa di proprietà del ricorrente dal 2009; la casa è situata in Italia e durante il periodo scolastico vi risiedono sua moglie e i suoi figli.

La Corte ha giudicato in particolare che l'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto del suo domicilio non era prevista dalla legge ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 CEDU, poiché l'interessato non ha beneficiato del controllo efficace imposto dal primato del diritto in una società democratica. In effetti, nessun giudice ha esaminato la legalità e la necessità del mandato di perquisizione del domicilio del ricorrente, che non ha beneficiato né di un previo controllo giudiziario né di un controllo effettivo a *posteriors*. La legislazione nazionale non gli ha quindi offerto garanzie sufficienti per prevenire il rischio di abuso o di arbitrarietà né prima né dopo la perquisizione. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Lachiri c. Belgio](#) del 18 settembre 2018 (req. n. 3413/09)

Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); esclusione di una donna che indossava un foulard islamico (hijab) da una sala d'udienza.

La causa riguarda l'esclusione della ricorrente dalla sala d'udienza di un tribunale a causa del suo rifiuto di togliere lo hijab.

La Corte ha giudicato che l'esclusione della ricorrente – una semplice cittadina che non rappresenta lo Stato – dalla sala d'udienza ha limitato il suo esercizio del diritto di manifestare la sua religione. Ha pure giudicato che la restrizione si prefiggeva lo scopo legittimo di proteggere l'ordine, segnatamente al fine di prevenire comportamenti irrispettosi nei confronti dell'istituzione giudiziaria e/o disturbi al buono svolgimento delle udienze. La Corte ha tuttavia constatato che, quando è entrata nella sala d'udienza, il comportamento della ricorrente non è stato irrispettoso e non ha disturbato, né ha rischiato di disturbare, il buono svolgimento dell'udienza. La necessità della restrizione litigiosa non era quindi attestata e la violazione del diritto della ricorrente alla libertà di manifestare la sua religione non era giustificata in una società democratica. Violazione dell'articolo 9 CEDU (sei voti contro uno).

Sentenza [Big Brother Watch e altri c. Regno Unito](#) del 13 settembre 2018 (req. n. 58170/13, 62322/14 e 24960/15)

Diritto a un processo equo (art. 6 CEDU) ; diritto al rispetto della vita privata e familiare e delle comunicazioni (art. 8 CEDU) ; diritto alla libertà di espressione (art. 10 CEDU) ; divieto di discriminazione (art. 14 CEDU) ; denunce di giornalisti e di organizzazioni di difesa dei diritti riguardo a tre regimi di sorveglianza.

Invocando l'articolo 8, i ricorrenti censurano i regimi per l'intercettazione massiccia di comunicazioni, la condivisione di informazioni e l'acquisizione di dati presso i fornitori di

servizi di comunicazione. Per quanto concerne l'articolo 10 CEDU sono state formulate anche censure connesse con la professione dei ricorrenti, rispettivamente giornalisti e organizzazioni non governative. I ricorrenti hanno infine invocato l'articolo 6 CEDU in relazione alla procedura interna che permette di contestare le misure di sorveglianza segrete e l'articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 8 e 10 facendo valere che il regime per l'intercettazione massiccia di comunicazioni era discriminatorio nei confronti delle persone al di fuori del territorio britannico.

La Corte ha considerato che di per sé l'utilizzazione di un *regime di intercettazione massiccia* non viola la Convenzione, ma che un tale regime deve rispettare i criteri enunciati dalla sua giurisprudenza (decisione *Weber e Saravia c. Germania*, n. 54934/00, ECHR 2006-XI). Ha ritenuto che, nel sistema in causa, i processi di selezione e di ricerca non sono sottoposti a una sorveglianza indipendente adeguata. Inoltre, non vi sono autentiche garanzie nella selezione dei dati di comunicazione da esaminare e quindi i dati possono rivelare molte informazioni sulle abitudini e i contatti di un individuo. Violazione dell'articolo 8 CEDU (cinque voti contro due).

La Corte ha constatato che il sistema di *ottenimento dei dati di comunicazione presso i fornitori di servizi di comunicazione* non è compatibile con il diritto interno come interpretato dalle autorità nazionali alla luce del diritto dell'UE. Violazione dell'articolo 8 CEDU (sei voti contro uno).

La Corte ha inoltre ritenuto che il *sistema di intercettazione massiccia* e il *sistema di ottenimento dei dati di comunicazione presso i fornitori di servizi di comunicazione* violano l'articolo 10 CEDU (sei voti contro uno) a causa delle insufficienti garanzie nei confronti delle informazioni giornalistiche confidenziali.

Ha inoltre rilevato che il dispositivo di *condivisione delle informazioni con Stati esteri* non viola né l'articolo 8 né l'articolo 10 CEDU. Le altre censure sono state respinte (unanimità).

Sentenza [Fröhlich c. Germania](#) del 26 luglio 2018 (req. n. 16112/15)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto del diritto di visita e rifiuto di comunicare informazioni riguardo al figlio.

Il ricorrente, invocando l'articolo 8 CEDU, ha rimproverato alle giurisdizioni interne di aver rifiutato di concedergli un diritto di visita e di aver rifiutato di ordinare ai genitori legali di comunicargli informazioni sul figlio di cui si riteneva il padre biologico. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello era consapevole dell'importanza che la questione della paternità potrebbe avere in futuro per il fanciullo ma ha ritenuto che essere confrontato alla questione della paternità per il momento non era nell'interesse superiore del fanciullo di sei anni, ignaro delle rivendicazioni del ricorrente. La decisione della Corte d'appello è quindi stata resa nell'interesse superiore del fanciullo facendo valere motivi pertinenti e sufficienti per giustificare il suo rifiuto non soltanto di concedere un diritto di visita ma anche di ordinare ai genitori del fanciullo di fornire al ricorrente informazioni riguardo al fanciullo. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [N.K. c. Germania](#) del 26 luglio 2018 (req. n. 59549/12)

Diritto di ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni (art. 6 par. 1 e 3 d CEDU) ; impossibilità del ricorrente e del suo avvocato di interrogare l'unico testimone.

La causa riguarda la procedura penale avviata contro il ricorrente per violenze domestiche. La moglie del ricorrente aveva rifiutato di testimoniare al processo; dinanzi al tribunale regionale, le dichiarazioni che aveva reso in precedenza sono state riferite dal giudice d'istruzione. Invocando l'articolo 6 paragrafi 1 e 3 d) (diritto di ottenere la convocazione e

l'interrogazione dei testimoni) il ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte che la procedura nei suoi confronti era iniqua nella misura in cui né lui né il suo avvocato avrebbero potuto interrogare sua moglie, unica testimone diretta dei reati di cui è stato riconosciuto colpevole. La Corte ha valutato l'equità complessiva del processo. Considerate segnatamente la disponibilità e la portata delle prove supplementari a carico, l'approfondita e prudente valutazione della credibilità della moglie del ricorrente da parte del tribunale regionale e la possibilità per il ricorrente di presentare la propria versione dei fatti e di controinterrogare il giudice d'istruzione in occasione della sua testimonianza, la Corte ha concluso che i fattori compensatori erano in grado di compensare gli svantaggi della difesa. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 d) della Convenzione.